



Comitato Unitario Naturopatia Italiana

Segreteria: Via dei Durantini 283 00157- Roma

Tel. 06.41.73.54.54

Fax. 06.41.46.87.49

www.comitatounitarianaturopatia.org

Egregio On.

Nel ringraziarLa per l'impegno che sta affrontando per coordinare le esigenze di tutte le parti interessate alla proposta di legge sulle Medicine e Pratiche non Convenzionali., ricordandoLe che ad oggi rappresentiamo il 95% delle realtà che operano a livello Nazionale , la seguente:

Proposta di stralcio e inserimento nel capitolo III

Motivazioni :

Nel rispetto della consuetudine Italiana e dei concetti di base che ispirano l'elaborazione Legislativa in corso negli ultimi anni per la regolamentazione delle Medicine e delle pratiche non convenzionali , la Naturopatia contemplata dalle Scuole e Associazioni aderenti al C.U.N.I. è strettamente limitata ad un campo operativo "sanitario non Medico" , che si rivolge al soggetto "sano", che esclude cioè qualsiasi "diagnosi nosologica" e qualsiasi "terapia"(farmacologica e non) che sia direttamente rivolta al trattamento di malattie specifiche.

La concezione fondamentale della Naturopatia ,è un approccio "naturale" e quindi "olistico" all'uomo ,inteso come unità globale e indivisibile ,e all'ambiente in cui esso vive. Ciò non toglie che la Naturopatia possa senza ombra di dubbio essere inclusa tra le professioni con peculiarità intellettuali ,con un certo grado di autonomia e che necessita di un alto livello di preparazione e di responsabilità (compresa la necessità di formazione continua)potendo incidere positivamente , anche in senso indiretto e non curativo ,sulla salute. Da quanto finora esposto , la Naturopatia è da considerarsi quindi come "professione sanitaria non medica" ,assimilabile a quanto previsto dalla Legge 10 agosto 2000 n° 251(Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche ,tecniche ,della riabilitazione ,della prevenzione e della professione ostetricia).

La proposta di stralcio e di inserimento nel capitolo III nasce da quanto esposto nella presente proposta:

**Capo IV
Operatori Professionali delle Discipline Bio-Naturali**

**(A.C.137 e abbinata "Medicine e pratiche non convenzionali")
Per la disciplina Naturopatia**

E' cosi modificato e incluso nel :

Capo III

Professione sanitaria non convenzionale esercitata da operatori professionali laureati in Naturopatia

(Riconoscimento della professione sanitaria non convenzionale di operatore laureato in naturopatia)

Art.21 (soppresso)

(Definizione e individuazione delle discipline bio-naturali)

*Capo IV
OPERATORI PROFESSIONALI DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI*

Art. 21.

(Definizione e individuazione delle discipline bio-naturali).

- 1. Sono definite discipline bio-naturali le pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e quindi volte a generare una migliore qualità della vita. Le discipline bio-naturali hanno inoltre le finalità di favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e di stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. Fermo restando tali caratteristiche di base comuni, ogni disciplina utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine.*
- 2. Le discipline bio-naturali sono articolate nei seguenti indirizzi:*
 - a) naturopatia;*
 - b) shiatzu;*
 - c) riflessologia;*
 - d) massaggio cinese tui na-qigong;*
 - e) massaggio ayurvedico;*
 - f) pranopratica;*
 - g) reiki.*

2.

Capo III (inserimento Naturopatia)

Professione sanitaria non convenzionale esercitata da operatori professionali laureati in Naturopatia

(Riconoscimento della professione sanitaria non convenzionale di Naturopata)

L'atr.21 comma a); omissis

E' COSI' SOSTITUITO:

La Naturopatia:

La Naturopatia , studia l'armonizzazione naturale delle funzioni corporee della persona , in senso olistico-energetico e non clinico. E' la sintesi di molteplici metodologie naturali, tra le quali l'alimentazione naturale, l'utilizzo domestico non farmacologico di fibre- integratori alimentari a fini salutistici non terapeutici ,tecniche di riflesso-stimolazione (“massaggio naturopatico”); indagini semplici , non cliniche ne invasive. Escludendo qualsiasi diagnosi nosologica e qualsiasi terapia farmacologia e non che sia direttamente rivolta al trattamento di malattie specifiche che di diritto sono prerogativa dei Laureati in Medicina e Chirurga, in Odontoiatria e Medicina Veterinaria . Dei Laureati in Chiropratica e in Osteopatia.

Il Naturopata

L' operatore della professione sanitaria dell'area naturopatica svolge con autonomia professionale nei confronti del soggetto sano, attività diretta alla prevenzione primaria, all'educazione, nell'ambito degli stili di vita , dell'alimentazione naturale dell'igiene, degli impatti ambientali e delle sostanze nocive per la salute,partendo da una valutazione costituzionale e di terreno del soggetto, attraverso la kinesiologia applicata, l'iridologia e apparecchiature di bio-elettronica, operando con metodiche manuali riflesso-stimolanti , bio-energetiche, di respirazione , è consentita l'indicazione di integratori vegetali e di prodotti salutistici destinati a favorire le funzioni fisiologiche dell'organismo esclusivamente in riferimento all'analisi costituzionale-terreno della persona, tutto finalizzato all'attivazione e allo stimolo delle capacità di riequilibrio dell'individuo mediante l'armonizzazione delle funzioni vitali . E' espressamente proibita qualsiasi forma di manipolazione Chiropratica e Osteopatica .E' espressamente proibita la prescrizione di farmaci e di tutti i prodotti per i quali la legislazione prevede l'obbligo della ricetta medica .

Motivazioni:

La Naturopatia chiede di essere normata nel campo operativo del Comparto Sanitario non medico , tale richiesta trova in primis motivazione nell'impossibilità di identificazione storica , filosofica e culturale che è alla base della disciplina e dei quattro settori fondamentali in cui si esplicano le mansioni dell'operatore professionale naturopata :

Valutazione : non nosologica dello stato generale dell'individuo; classificazione costituzionale e di terreno , attraverso: kinesiologia applicata , iridologia e apparecchiature bio – elettroniche , fisiognomica

Igiene e prevenzione : educazione alla prevenzione primaria per il soggetto sano , in ambito personale (stili di vita , alimentazione naturale , igiene ,esercizio fisico, etc) in ambito collettivo e ambientale (geo- patologie , inquinamento elettro smog, etc.)

Trattamenti : stili di vita, stili alimentari naturali , attività fisica , riequilibrio energetico funzionale igiene , metodiche manuali riflesso stimolanti (non rivolte a patologie specifiche),

Finalità: gli interventi sono destinati a favorire le funzioni fisiologiche dell'organismo esclusivamente in riferimento, all'attivazione e allo stimolo delle capacità di riequilibrio della persona mediante l'armonizzazione delle funzioni vitali.

- Partendo da tali considerazioni può risultare di facile comprensione come la disciplina Naturopatia non trova giusta collocazione nelle discipline Bio-Naturali e in quelle che sono le competenze professionali che si possono attribuire a figure Regionali in virtù del Provvedimento 22 febbraio 2001 , pubblicato sulla Gazz. Uff. del 19 aprile 2001 , n°91 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano . Operatore che ha mansioni esclusivamente esecutive e non autonome con competenze limitate a quanto previsto dall'art. 5 di detto Provvedimento e dagli Allegati A-B.

Detta categoria di operatori non ha alcuna attività intellettuale volta alla prevenzione bensì assolve compiti meramente operativi-esecutivi, di nessuna autonomia . Lo sforzo interpretativo nell'avvicinare il Naturopata a tali operatori appare non sostenibile per assoluta mancanza di riferimenti analogici.

- Alla luce di quanto previsto dall'Art. 32 della Costituzione Italiana “sancisce e tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse primario della collettività”.

Anche se il dettato Costituzionale dell'Art. 32 non contiene un'esplicita definizione del “bene ambiente” in prospettiva , di una più efficace tutela dell'uomo si possono ricomprendere le tematiche ambientali come correlate e incidenti sulla salute . Ciò in quanto le conseguenze delle degradazioni ambientali incidono sulla salute dei singoli e della collettività. (1966 Legge antimog-inquinamento atmosferico; 1976 Legge Merli inquinamento idrico; 1985 Legge Galasso Rifiuti difesa del mare ; il principio di “Danno Ambientale” è introdotto con Legge n° 349 del 1986, obbligando al risarcimento nei confronti dello Stato colui che apporta danni all'ecosistema etc.);(da ultimo Legge 11 novembre 1975 n°584 art.1 – D.P.C.M.14 dicembre 1995; Legge16 gennaio 2003 n°3 art.51). presupposti e requisiti dell'operato svolto dal Naturopata nell'ambito della valutazione individuale e dell'influenza degli impatti ambientali correlati ed incidenti sulla salute .

- Da quanto previsto dall'Art. 1 comma 1 del D.Lgs 502 del 1992 che “...tutela la salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività...” in ambito sanitario

- Visto l'Art. 1 comma 1 della Legge 251 del 2000 “ Gli operatori delle professioni sanitarie.....attività dirette alla prevenzionesalvaguardia della salute individuale e collettiva ...”, i cui presupposti e requisiti sono essenziali per appartenere alla categoria delle “professioni sanitarie” risultano pienamente contemplati tra le prerogative appartenenti alla qualificazione del Naturopata in ragione dell'attività di prevenzione svolta attraverso un'indagine conoscitiva a livello costituzionale e di terreno, nell'ottica dell'educazione degli stili di vita corretti nell'ambito dell'alimentazione naturale e dell'igiene , dell'influenza degli impatti ambientali e delle sostanze nocive per la salute , che sono premessa e condizione indispensabile alla emananda normativa. (interpretazione analogica),

Art. 22. OMISSIS

(Profili e competenze professionali degli operatori delle discipline bio-naturali).

1. È individuato il profilo professionale dell'operatore delle discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21.
2. Il profilo professionale degli operatori di ciascuno degli indirizzi delle discipline bio-naturali è il seguente:
 - a) l'operatore professionale della naturopatia può intervenire sulla persona in stato di salute nell'ambito dell'educazione, prevenzione e assistenza al benessere della persona, con metodiche manuali, bioenergetiche e nutrizionali. L'operatore naturopata opera attraverso l'educazione-informazione sui principi dell'alimentazione naturale, sull'igiene della persona, sull'attività fisica e sui corretti stili di vita, attraverso l'educazione all'abitare, secondo i principi della bio-architettura, l'utilizzo di tecniche di massaggio, di rilassamento e di respirazione. Sono comunque espressamente proibiti sia la prescrizione di farmaci e di prodotti erboristici, sia la effettuazione di qualsiasi forma di manipolazione chiropratica e osteopatia

Atr. 15 (**Gli inserimenti sono evidenziati in grassetto**)

(riconoscimento delle professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico di osteopatia e di operatore in naturopatia)

1. Sono riconosciute le professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico , di osteopatia e **di operatore in naturopatia** esercitate dai laureati in chiropratica, osteopatia e **dagli operatori laureati in naturopatia.**
2. La denominazione di chiropratico è equivalente a quella di laureato in chiropratica e la denominazione di osteopata è equivalente a quella di laureato in osteopatia ,**quella di naturopata è equivalente a quella di operatore laureato in naturopatia.**

Art: 16 (gli inserimenti sono evidenziati in grassetto)

(Ordini ed Albi professionali delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia e dagli operatori laureati in naturopatia)

- 1 Sono istituiti. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ,gli Ordini e Albi professionali per ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'art. 15, ai

- quali si applicano le disposizioni del D.lgv. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n°233 , ratificato con Legge 17 aprile 1956, n° 561 , e successive modificazioni .
- 2 Possono iscriversi ai rispettivi Albi di cui al comma 1 i Laureati di cui l'art 15 che hanno conseguito il Diploma di Laurea rilasciato dalle Università degli studi Statali e non statali di cui art. 17 comma 1 e che hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale .
 - 3 Le iscrizioni agli Albi professionali di cui al comma 1 sono obbligatorie per l'esercizio delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia **e dagli operatori laureati naturopati** .
 - 4 Agli iscritti agli Albi di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 622 del Codice Penale.

Art.17 (gli inserimenti sono evidenziati in grassetto)

(Formazione e commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica, dai laureati in osteopatia e dagli operatori laureati in naturopatia).

- 1 Le Università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono, in conformità alla normativa vigente in materia di studi di livello universitario, corsi per il rilascio del diploma di Laurea specialistica **e di laurea in naturopatia** nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati di cui all'Art.15 , previo parere vincolante della commissione per la formazione, ai sensi dell'Art 18, comma 4, lettera a). La formazione prevista dai predetti corsi avviene anche presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati, mediante appositi protocolli d'intesa stipulati con le Regioni e con le Università degli studi, ai sensi dell'Art 6 , comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni. Le Università degli studi rilasciano i titoli di laurea specialistica **e di laurea in naturopatia** , ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera a) e b), del regolamento di cui al Decreto del Ministero, dell'Università e della Ricerca 03 novembre 1999, n° 509.
- 2 Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Commissione per la formazione , per ognuno degli indirizzi di cui all'Art. 15, che svolge i compiti di cui all'Art. 18.
- 3 La commissione per la formazione di cui al comma 2 è formata da diciassette membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione , dell'università e della ricerca ,da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è composta da :
 - a) un rappresentante del ministero della salute , con funzioni di presidente;
 - b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
 - d) un membro designato dall'Ordine professionale dei chiropratici;
 - e) un membro designato dall'Ordine professionale degli Osteopati;
 - f) un membro designato dall'Albo professionale dei Naturopati ;**
 - g) un membro designato dal tribunale per i diritti del malato;
 - h) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'art.5 della legge 30 luglio, n. 281, e successive modificazioni;
 - i) **tre** docenti universitari esperti in chiropratica , in osteopatia **e in naturopatia** designati dal ministro della salute, sentita la Conferenza dei Rettori delle università italiane;
 - j) sei membri designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali , per ciascuna delle professioni sanitarie di cui all'15.

3. I membri di cui alle lettere a),b),c),d),e),f),g), e h) del comma 3 sono membri permanenti della commissione per la formazione di cui al comma 2, per ognuno dei quali sono anche nominati membri supplenti; i membri di cui alla lettera i) sono nominati per ogni professione sanitaria di cui all'art.15 e partecipano alle riunioni della Commissione soltanto quando vengono discussi argomenti relativi agli indirizzi che essi rappresentano.
4. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati per una sola volta. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C2.
5. L'attività e il funzionamento della commissione per la formazione di cui al comma 2 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

Art.18 (gli inserimenti sono evidenziati in grassetto)

*(Compiti della commissione per la formazione nella professione sanitaria non convenzionale esercitata dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia e **dagli operatori laureati in Naturopatia**)*

1. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'art 23 , entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 23 stabilisce :
 - a) i principi generali per la definizione del codice deontologico delle professioni sanitarie non convenzionali di cui art.15
 - b) sulla base dei principi di cui al comma 2 , i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'art.17 .
 - c) Le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'art. 17, nonché le modalità di accreditamento per l'iscrizione all'Albo di cui alla lettera d) del presente comma ; possono essere accreditati anche docenti stranieri che documentano una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;
 - d) I criteri per la tenuta del registro dei docenti ;
 - e) I criteri per la tenuta del registro degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati .

2. La commissione per la formazione nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi:
 - a) Il corso di laurea di cui al comma 1 dell'art. 17 devono comprendere un iter di formazione, una prova pratica e la discussione finale di una tesi di laurea ;
 - b) La durata dei corsi di laurea non deve essere inferiore a cinque anni accademici, con un biennio in comune con la facoltà di medicina e chirurgia ,per un numero di ore complessivo non inferiore conseguimento di 300 crediti formativi, con almeno 3000 ore di lezioni frontali per i laureati in chiropratica e per i laureati in osteopatia.**

La durata del corso di laurea di operatore in naturopatia non deve essere inferiore a tre anni accademici ,con l'area di cultura di base in comune con le figure disciplinate dalla L. 251/2000 , per un numero di ore non inferiore al conseguimento di 180 crediti formativi , con almeno 1600 ore di lezioni frontali .

- c) Le Università degli studi statali e non statali devono garantire lo svolgimento dei corsi di laurea ed il programma fondamentale di insegnamento;
- d) I diplomi di laurea delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15 sono rilasciati solo al termine dell'iter completo di formazione;
- e) Per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17 è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore o di un titolo equiparato.

3. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17, nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, tiene conto degli *standard* educativi riconosciuti dalle associazioni europee di rappresentanza dei chiropratici e degli osteopati, **per gli operatori in naturopatia dalle associazioni accreditate e che abbiano rilevanza in ambito nazionale.**
4. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 svolge inoltre i seguenti compiti:
 - a) esprime parere vincolante per l'istruzione dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 17;
 - b) esprime parere vincolante per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati.
 - c) esprime, su richiesta della Commissione permanente, parere per l'inserimento delle materie di insegnamento dei corsi di laurea, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 5;
 - d) esprime parere, su richiesta della Commissione permanente, per l'accreditamento di nuove associazioni e società scientifiche di riferimento, nonché per il ricorso, ai sensi della lettera h) del comma 1, dell'articolo 5;
 - e) esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione permanente, per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), per le professioni sanitarie non convenzionali, anche in relazione alla necessità di sostenere o meno l'esame di abilitazione necessario ai fini dell'iscrizione ai rispettivi Ordini e Albi professionale.
5. La commissione per la formazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 presenta al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Art. 19 (gli inserimenti sono evidenziati in grassetto)

(Profili e competenze professionali dei laureati in chiropratica e dei laureati in osteopatia e degli operatori laureati in Naturopatia)

1. I chiropratici svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività diretta alla prevenzione, alla diagnosi e alla terapia dei disturbi funzionali, delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema neuro-muscolo-scheletrico attraverso la chinesiologia applicata nonché metodiche manuali, in particolare attraverso tecniche specifiche di manipolazione articolare, di aggiustamento e di supporto meccanico, fisico , energetico e nutrizionale. La chiropratica prevede la possibilità, a fini diagnostici, di richiesta di esami strumentali e per immagini ed ematochimici, quale supporto all'attività professionale, fermo restando il divieto di prescrivere farmaci o interventi di tipo chirurgico.
2. Gli osteopati svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività , attività di prevenzione , diagnosi e terapia dei disturbi funzionale e delle patologie dolorose del sistema neuro-muscolo-scheletrico, attraverso specifiche tecniche di manipolazione articolari, mobilizzazioni , trazioni manuali e interventi sui tessuti molli , nonché tecniche dolci di inibizione e di mobilizzazione del sistema viscerale e cranio-sacrale, unitamente a kinesiologia applicata, esercizi terapeutici , di educazione e di prevenzione della salute mediante un approccio energetico e nutrizionale. L'osteopatia prevede la possibilità , a fini diagnostici , di richiesta di esami strumentali e per

immagini ed ematochimici, quale supporto all'attività professionale, fermo restando il divieto di prescrivere farmaci o interventi di tipo chirurgico.

- 3. I naturopati svolgono con autonomia professionale nei confronti dei singoli individui e della collettività intesi come soggetti sani , attività diretta alla prevenzione primaria, all'educazione, nell'ambito degli stili di vita , dell'alimentazione naturale dell'igiene,degli impatti ambientali e delle sostanze nocive per la salute,partendo da una valutazione costituzionale e di terreno del soggetto, attraverso la kinesiologia applicata, l'iridologia e apparecchiature di bio-elettronica, operando con metodiche manuali riflesso-stimolanti , bio-energetiche, di respirazione , è consentita l'indicazione di integratori vegetali e di prodotti salutistici destinati a favorire le funzioni fisiologiche dell'organismo esclusivamente in riferimento all'analisi costituzionale e di terreno della persona, tutto finalizzato all'attivazione e allo stimolo delle capacità di riequilibrio dell'individuo mediante l'armonizzazione delle funzioni vitali;e consigliando quanto previsto dal D.l.vo. 169 del 21/5/2004 ; G.U. 11/7/2004 n°164 (Prodotti di libera vendita ad uso salutistico,non terapeutico), il tutto improntato ad un approccio olistico (l'individuo come entità globale e indivisibile), salutistico e naturale.E' espressamente proibita la prescrizione di farmaci e di tutti i prodotti per i quali la legislazione prevede l'obbligo della ricetta medica . E' espressamente proibita qualsiasi forma di manipolazione Chiropratica e Osteopatica .**

Art. 20 (gli inserimenti sono evidenziati in grassetto)

(Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equipollenza del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitata dai laureati in chiropratica, in osteopatia e dagli operatori laureati in naturopatia).

1. Su richiesta degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei titoli conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia e che nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in Italia , nei sei e **nei quattro anni per gli operatori laureati in naturopatia** successivi alla medesima data , ai fini dell'equipollenza del proprio titolo di studio al diploma di laurea di cui agli articoli 15 e 17. Il riconoscimento è effettuato dal Ministro della salute, ai sensi della comma 5, previo parere vincolante della commissione di cui al comma 2 e della Commissione permanente. I soggetti che hanno ottenuto l'equipollenza al diploma di laurea del titolo di studio conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi al rispettivo Ordine **e/o Albo professionale**; coloro che conseguano il titolo di studio in Italia dopo tale data devono comunque sostenere l'esame di abilitazione per l'iscrizione al rispettivo Ordine **e/o Albo professionale**, ai sensi dell'articolo 16.
2. Presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. È istituita un'apposita commissione per la valutazione del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali, ai sensi del comma 1.
3. La commissione di cui al comma 2, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste, in conformità alle norme e ai principi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 svolge i seguenti compiti:

- a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1;
 - b) valuta i titoli posseduti e l'attività professionale svolta; non aver conseguito il diploma di scuola media superiore o equiparato non costituisce comunque causa ostativa;
 - c) valuta il *curriculum professionale*, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;
 - d) qualora non ritenga sufficienti i requisiti posseduti di cui alle lettere b) e c), stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso le Università degli studi statali e non statali e presso gli istituti di formazione pubblici e privati accreditati;
 - e) esprime parere vincolante alla Commissione permanente, in merito al riconoscimento del diploma di laurea ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera n).
4. La commissione di cui al comma 2 è composta dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di presidente;
 - b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
 - d) Un membro designato dall'Ordine dei chiropratici di cui art.16
 - e) Un membro designato dall'ordine degli osteopati di cui art. 16
 - f) un membro designato dall'Albo dei Naturopati di cui all'articolo 16;**
 - g) due docenti universitari esperti in chiropratica e in osteopatia **e uno esperto in naturopatia** designati dal Ministro della salute, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
 - h) due membri designati di concerto dalle associazioni e dalle società scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali per ognuna delle professioni sanitarie di cui all'articolo 15.
5. il Ministro della salute provvede con proprio decreto al riconoscimento e all'equipollenza dei titoli di cui al comma 1.
6. La commissione di cui al comma 2 dura in carica otto anni, al termine dei quali decade. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
7. L'attività e il funzionamento della commissione di cui al comma 2 del presente articolo sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.
8. La commissione di cui al comma 2 del presente articolo presenta al Ministro della salute e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.

**ASSOCIAZIONI , ISTITUTI , SCUOLE E SOCIETA' SCIENTIFICHE
FIRMATARI**

1. **Associazione Naturopatica Nazionale**
2. **Centro Formazione Borri**
3. **FE.NA.I.**
4. **Accademia Italiana di Naturopatia**
5. **Accademia Nazionale di Scienze Igienistiche Naturali "Galileo Galilei"**
6. **Associazione Italiana Naturoigenisti Iridologici Heilpraktiker**
7. **Associazione Italiana per la Naturopatia**
8. **Associazione Naturopati Italiani**
9. **Associazione Ricerca Ecologica e Medicina Complementare**
10. **Associazione Volontari per la Salute**
11. **Istituto di Medicina Globale**
12. **Scuola Italiana di Naturopatia-Istituto di Medicina Naturale**
13. **Scuola Italiana di Medicina Olistica**
14. **Scuola Italiana di Scienze Naturopatiche**
15. **Unione Professionisti Olistici Italiani Naturopati**
16. **Genesis**
17. **Istituto di Medicina Empirica**
18. **Istituto per le Culture della Salute**
19. **Scuola di Naturopatia Samkhya**
20. **Scuola Superiore di Naturopatia "Leonardo da Vinci"**
21. **SIHEN**
22. **Università Popolare Scienze Umane**
23. **Manentis**
24. **Centro Ayni**
25. **ANPEP**
26. **Centro Formativo Professionale**